

Le Linee Guida emanate con il DM 23 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si occupano della “valutazione di impatto sociale”, cioè della ricerca di una particolare metodologia di valutazione, soggetta anche a valutazioni univoche, individuando, al contempo, gli Enti di Terzo settore che dovranno procedere a ciò che la disposizione di legge delinea come una **“valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”**.

Di fatto, dalle Linee Guida si comprende che

- un procedimento impegnativo come la valutazione di impatto può essere ragionevolmente realizzato solo quando interventi siano di dimensioni consistenti;
- è necessario lasciare ampi margini di flessibilità alle organizzazioni vista l’estrema diversità degli interventi realizzati;
- l’oggetto di valutazione non sono gli Enti in quanto tali, ma le attività da essi svolte.

Finalità delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale

La finalità delle Linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli Enti di Terzo settore possano condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli *stakeholders* informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.

Le Linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.

Soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale.

La valutazione riguarda: 1) specifiche attività (e non gli enti nel loro complesso), 2) di ambito sovralocale, 3) di durata pari almeno a 18 mesi e 4) di valore economico superiore al milione ed è obbligatoria qualora l’ente che affida l’attività lo richieda. Ciò rende consapevole e quindi partecipe l’amministrazione dei costi, evitando quindi che possa venire pretesa pensando che sia finanziata entro le pieghe dei budget destinato ai servizi.

La valutazione può avere luogo in “tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo collegate al progetto” prevedendo pertanto di impegnare parte del budget dedicato anche in periodi successivi.

Sono richiamati una pluralità di *stakeholders* (finanziatori, donatori, destinatari degli interventi, lavoratori, volontari, cittadini, enti locali) che partecipano a pieno titolo al processo valutativo con le proprie opinioni e osservazioni e contribuendo all’analisi del contesto e dei bisogni.

Processo e misurazione: elementi caratterizzanti la valutazione di impatto sociale.

I principi della valutazione sono l’intenzionalità, quindi il riferimento agli obiettivi, la rilevanza (includere tutte le informazioni utili), l’affidabilità delle informazioni di cui vanno chiarite le fonti, la misurabilità attraverso indicatori definiti, la comparabilità nel tempo e trasparenza degli esiti e quindi la restituzione pubblica con il coinvolgimento degli *stakeholders* protagonisti anche nel processo di valutazione oltre che tramite la diffusione online da parte dell’Ente e delle reti associative di cui fa parte; tutto ciò per verificare il valore aggiunto sociale generato dall’intervento, i cambiamenti determinati e la sostenibilità delle sue azioni.

Coordinamento con il bilancio sociale.

La valutazione di impatto potrà essere inserita nel bilancio sociale e i Centri di servizio per il Volontariato e le Reti associative nazionali potranno supportare gli Enti di Terzo settore nella realizzazione delle valutazioni di impatto.

Insomma, in questo caso si può dire che, a fronte di una situazione potenzialmente insidiosa e in presenza di spinte ideologiche non marginali, si è riusciti a trovare una soluzione positiva ed equilibrata; ora, evitato il rischio di prescrizioni insostenibili, si tratterà comunque di avviare un lavoro culturale di sensibilizzazione alla valutazione – in generale, non solo alla valutazione di impatto – di cui certamente gli enti di Terzo settore e le Pubbliche amministrazioni hanno bisogno.

Pubblicità e diffusione.

Al fine di garantirne la massima conoscibilità e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Ruolo dei soggetti esterni.

I Centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle stesse Linee guida.